



CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

DIVIETO DI DEPOSITO DI RIFIUTI E CASSETTE DISMESSE DI FRUTTA E VERDURA ALL'INGRESSO E NELL'AREA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

IL SINDACO

Premesso:

che il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06, nell'ambito delle competenze previste all'art. 198 ha disposto che i Comuni, stabiliscono tra l'altro **“le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi”**;

rilevato che le modalità circa il conferimento dei rifiuti urbani dalle utenze domestiche e quelle commerciali, per quanto conferibili, prevede esclusivamente che il deposito delle immondizie avvenga innanzi al civico delle abitazioni o delle utenze non domestiche con la metodologia definita “porta a porta” secondo un cronoprogramma settimanale di raccolta differenziata;

evidenziato che alla via D. Fiore, all'ingresso del pubblico mercato ortofrutticolo, nonché all'interno dell'area mercatale, si formano grossi cumuli di rifiuti e di cassette dismesse per il confezionamento di frutta e verdura;

rilevato che vengono segnalati comportamenti da parte dei commercianti acquirenti che si recano al mercato ortofrutticolo, (sia ambulanti che in sede fissa), i quali trasportano a bordo dei propri veicoli commerciali i rifiuti provenienti dalle proprie attività commerciali per depositarli sia all'interno del mercato che in prossimità dell'ingresso di via D. Fiore ;

rilevato inoltre che tale fenomeno, oltre che vietato, provoca lo scadimento dell'area mercatale comunale e della strada d'ingresso e costituisce grave pregiudizio all'igiene ed alla salute pubblica;

visto il Decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

visto il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

viste e confermate le vigenti ordinanze in materia di conferimenti dei rifiuti urbani

ORDINA

- **è vietato** il deposito di rifiuti e di cassette dismesse per frutta e verdura in prossimità degli ingressi del pubblico mercato ortofrutticolo, nonché nelle aree di transito all'interno del mercato;
- **è vietato** il trasporto dei citati rifiuti sui veicoli, sia commerciali che privati, da parte di coloro che si recano al mercato ortofrutticolo;
- **è vietato** inoltre a chiunque di accatastare al fine di recuperare, riciclare e commercializzare, con o senza fini di lucro, cassette dismesse per frutta e verdura sulla pubblica via in prossimità degli ingressi del mercato ortofrutticolo, all'interno del mercato stesso o in altri spazi pubblici.

Salvo l'applicazione di norme penali, in caso di violazione sarà applicata ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267, introdotto dall'art 16 della Legge n°3 del 16/01/2003 la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ed oltre, in caso di recidiva, al sequestro cautelare del veicolo a norma dell'art. 13 legge 689/81 per la successiva applicazione della sanzione accessoria della confisca ai sensi dell'art. 20 della già citata legge 689/81.